



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

STATUTO

testo precedente



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

STATUTO

testo modificato
con D.C. N. 11/30
dd. 14 luglio 2015

Articolo 22 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi la cui costituzione, sede di convocazione ed i cui rapporti con gli Organi e gli Uffici del Comune sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo le cui funzioni ed attività sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 23 **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti, per aree organiche, per gli atti di propria competenza, nonché di controllo, con funzioni preparatorie e referenti. I Dirigenti supportano l'attività delle Commissioni nella forma e modalità previste nel Regolamento del Consiglio comunale.
2. Alle Commissioni può essere deferito dal Consiglio il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura regolamentare e di indirizzo, che debbono essere sottoposti alla votazione del Consiglio.
3. Le Commissioni sono costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo la rappresentatività di tutti i gruppi, per le finalità indicate dal titolo I del presente Statuto e secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 22 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi la cui costituzione, sede di convocazione ed i cui rapporti con gli Organi e gli Uffici del Comune sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. *(comma abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015).*

Articolo 23 **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti, per aree organiche, per gli atti di propria competenza, nonché di controllo, con funzioni preparatorie e referenti. I Dirigenti supportano l'attività delle Commissioni nella forma e modalità previste nel Regolamento del Consiglio comunale.
2. Alle Commissioni può essere deferito dal Consiglio il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura regolamentare e di indirizzo, che debbono essere sottoposti alla votazione del Consiglio.
3. Le Commissioni sono costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo la rappresentatività di tutti i gruppi, per le finalità indicate dal titolo I del presente Statuto e secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. In deroga al principio della rappresentatività di tutti i gruppi consiliari, potrà venire costituita la Commissione consiliare per le pari opportunità composta di norma dagli Amministratori comunali di sesso femminile.
5. Le sedute sono pubbliche tranne i casi previsti dal Regolamento.
6. Qualora l'importanza della materia lo richieda, possono essere costituite Commissioni consiliari non permanenti che esauriscano il loro mandato con la redazione di un documento finale. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina il loro funzionamento.
7. Il Consiglio comunale istituisce al proprio interno Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, attribuendone la presidenza alle opposizioni.
8. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
9. Il Consiglio comunale istituisce al proprio interno la Conferenza di Programmazione consiliare composta dai Capigruppo consiliari, dai Presidenti di Commissioni e dal Vice Presidente ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.
10. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 25

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Sono attribuiti al Presidente del Consiglio comunale poteri di convocazione, di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta istituzionalmente il Consiglio comunale.
2. In caso di temporanea assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice o dal Consigliere anziano ovvero da un altro Consigliere in ordine di anzianità.

3bis E' istituita la Conferenza dei capigruppo, costituita in commissione consiliare permanente, le cui funzioni ed attività sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale. *(comma inserito con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015).*

4. In deroga al principio della rappresentatività di tutti i gruppi consiliari, potrà venire costituita la Commissione consiliare per le pari opportunità composta di norma dagli Amministratori comunali di sesso femminile.
5. Le sedute sono pubbliche tranne i casi previsti dal Regolamento.
6. Qualora l'importanza della materia lo richieda, possono essere costituite Commissioni consiliari non permanenti che esauriscano il loro mandato con la redazione di un documento finale. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina il loro funzionamento.
7. Il Consiglio comunale istituisce al proprio interno Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, attribuendone la presidenza alle opposizioni.
8. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
9. *(comma abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015).*
10. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 7 e 8 sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale. *(comma modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)*

Articolo 25

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Sono attribuiti al Presidente del Consiglio comunale poteri di convocazione, di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta istituzionalmente il Consiglio comunale.
2. In caso di temporanea assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice o dal Consigliere anziano ovvero da un altro Consigliere in ordine di anzianità.

<ol style="list-style-type: none"> 3. Il Presidente del Consiglio riceve le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni le raccomandazioni e vigila sull'esatta osservanza dei termini per le risposte, nonché sulle modalità delle stesse indicate nel Regolamento del Consiglio comunale, da parte del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato. 4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è composto dal Presidente e dal Vice Presidente; redige l'ordine del giorno delle sedute della Conferenza di programmazione consiliare e della Conferenza dei Capigruppo. 5. Il Presidente, all'interno della Conferenza di programmazione consiliare, coordina il lavoro dei Presidenti di Commissione, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. 6. Il Presidente è il garante dell'autonomia del Consiglio nei confronti dell'Esecutivo; a tale scopo mantiene un'autonomia organizzativa, funzionale e contabile. 7. Promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto. 8. Coordina, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto, la partecipazione del Consiglio all'adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. 9. Coordina l'attività del Consiglio nella promozione, la partecipazione e la consultazione dei cittadini anche attraverso le loro Organizzazioni di rappresentanza con gli strumenti dello Statuto e dei Regolamenti. 10. Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dallo Statuto e dai Regolamenti. 11. Cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore Civico, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Il Presidente del Consiglio riceve le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni le raccomandazioni e vigila sull'esatta osservanza dei termini per le risposte, nonché sulle modalità delle stesse indicate nel Regolamento del Consiglio comunale, da parte del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato. 4. <i>(comma abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015).</i> 5. Il Presidente coordina il lavoro dei Presidenti di Commissione, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. <i>(comma modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)</i> 6. Il Presidente è il garante dell'autonomia del Consiglio nei confronti dell'Esecutivo; a tale scopo mantiene un'autonomia organizzativa, funzionale e contabile. 7. Promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto. 8. Coordina, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto, la partecipazione del Consiglio all'adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. 9. Coordina l'attività del Consiglio nella promozione, la partecipazione e la consultazione dei cittadini anche attraverso le loro Organizzazioni di rappresentanza con gli strumenti dello Statuto e dei Regolamenti. 10. Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dallo Statuto e dai Regolamenti. 11. Cura rapporti periodici del Consiglio con l'Organo di revisione economico-finanziaria, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto. <i>(comma modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)</i>
---	---

Articolo 46
Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, che ne disciplina altresì le funzioni.
2. Il Direttore Generale deve essere scelto tra persone aventi i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché specifica e documentata esperienza nella gestione di Enti e/o Aziende, di medie o grandi dimensioni, secondo precisi criteri inseriti nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco; decide in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente.
4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e ad esso rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti.
5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco, che può comunque procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta comunale, nei casi espressamente previsti dal Regolamento di organizzazione.
6. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi, anche mediante la raccolta ed il coordinamento delle proposte formulate dai Dirigenti, in coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.
7. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Generale.

Articolo 46
Il Direttore Generale
(articolo abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)

Articolo 50
Nucleo di Valutazione

1. E' istituito il Nucleo di Valutazione per l'esercizio delle funzioni previste delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali e dai contratti collettivi di lavoro per i Dirigenti e per i dipendenti degli Enti locali.
2. Le disposizioni sulla composizione, nomina, competenze ed alla disciplina del funzionamento del Nucleo sono stabilite nel relativo Regolamento.

Articolo 65
Consultazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione è volta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un Servizio o bene pubblico.
3. La consultazione dei cittadini relativa all'Amministrazione del Comune è assicurata dai seguenti Istituti:
 - a) Consulte settoriali permanenti in seduta pubblica
 - b) Forum di consultazione
 - c) Organismi di partecipazione territoriale su base rionale
 - d) Referendum consultiviIl Regolamento disciplina e definisce le modalità di attuazione delle forme di consultazione.

Articolo 50

(articolo modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)

Organismo Indipendente di Valutazione

1. E' istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione per l'esercizio delle funzioni previste delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali e dai contratti collettivi di lavoro per i Dirigenti e per i dipendenti degli Enti locali.
2. Le disposizioni sulla composizione, nomina, competenze ed alla disciplina del funzionamento dell'Organismo sono stabilite nel relativo Regolamento.

Articolo 65
Consultazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione è volta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un Servizio o bene pubblico.
3. La consultazione dei cittadini relativa all'Amministrazione del Comune è assicurata dai seguenti Istituti:
 - a) Consulte settoriali permanenti in seduta pubblica
 - b) Forum di consultazione
 - c) Organismi di partecipazione territoriale su base rionale
 - d) Referendum consultivi
 - e) Proposte di deliberazione di iniziativa popolare *(lett. e) inserita con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)*Il Regolamento disciplina e definisce le modalità di attuazione delle forme di consultazione.

Articolo 72
Ammissione della richiesta

1. La ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Segretario Generale del Comune, dal Difensore Civico e dal Giudice di Pace.
2. Il quesito dovrà comunque essere formulato in modo che le risposte possibili siano "Si" oppure "No".
3. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare, è in facoltà del comitato promotore di procedere alla richiesta alla Commissione di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tale scopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

Articolo 72
Ammissione della richiesta

1. La ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una Commissione per i Referendum composta, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di partecipazione popolare e trasparenza dell'azione amministrativa, in modo da garantirne la preparazione giuridico - amministrativa e l'imparzialità. *(comma modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)*
2. Il quesito dovrà comunque essere formulato in modo che le risposte possibili siano "Si" oppure "No".
3. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare, è in facoltà del comitato promotore di procedere alla richiesta alla Commissione di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tale scopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

CAPO IV – bis

(capo inserito con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)

**PROPOSTE DI
DELIBERAZIONE DI
INIZIATIVA POPOLARE**

Articolo 76-bis
Proposte di Deliberazione di Iniziativa Popolare

1. La partecipazione popolare può essere attuata attraverso la presentazione al Consiglio Comunale di proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

Articolo 77

Difensore Civico - Nomina - Durata in carica

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
2. L'incarico è conferito dal Consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei votanti e a scrutinio segreto, ad un cittadino residente nella Provincia, avente i requisiti per la nomina al I° grado della Magistratura Onoraria.
3. La carica è incompatibile con analogo incarico già attribuito alla stessa persona da altro Comune.
4. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non è immediatamente rieleggibile.
6. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
7. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità, competenza giuridico-amministrativa, obiettività e serenità di giudizio
8. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei

deliberazione deve essere sottoscritta da almeno duecento cittadini, ovvero cinquecento qualora la stessa riguardi modifiche dello Statuto.

2. Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, nonché le modalità ed i termini con cui le stesse sono discusse e votate in Consiglio Comunale, sono disciplinate da apposito Regolamento.

CAPO V

(capo abrogato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)

DIFENSORE CIVICO

Articolo 77

Difensore Civico - Nomina - Durata in carica

Articolo 78

Attribuzioni del Difensore Civico

Articolo 79

Revoca - Decadenza e dispensa d'Ufficio

Articolo 80

Oneri operativi - Indennità

Consorti tra Comuni, i membri di Organi istituzionali di controllo e i Ministri di culto;

- c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, Enti, Istituti e Aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti, il Segretario comunale o il Direttore Generale.

Articolo 78

Attribuzioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli Organi e Uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la Legge, lo Statuto o il Regolamento.
3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di Legge.
4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.
6. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze ed i ritardi degli Uffici comunali.
7. A richiesta di singoli cittadini e/o Enti potrà rivolgersi ai responsabili degli Uffici competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi.
8. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di

accesso agli Uffici e di ottenere le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.

9. Ha diritto di ottenere, a richiesta e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'Amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.
10. Nell'ambito delle proprie funzioni il Difensore Civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di altre pubbliche Amministrazioni. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'Amministrazione, o al Difensore Civico competente, per ottenere le notizie richieste.
11. E' fatto salvo il ricorso alla Autorità giudiziaria nel caso di ipotesi di reato ravvisate nel corso della propria attività.
12. Entro il mese di gennaio il Difensore Civico presenta al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 79

Revoca – Decadenza e dispensa d'Ufficio

1. Il Difensore Civico non è soggetto a revoca, salvo che per comprovata inerzia.
2. Il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
3. Egli può essere altresì dispensato dall'Ufficio per dimissioni volontarie.
4. Decade dall'Ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana o per una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 77, comma 8.

Articolo 80

Oneri operativi – Indennità

1. Il Consiglio comunale determina i mezzi e le indennità per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico .

Articolo 89
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno affinché venga inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio comunale.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Articolo 89

(articolo modificato con DC n. 11/30 dd. 14.07.2015)

Entrata in vigore

Lo Statuto e le eventuali modificazioni, con le dovute forme di pubblicazione, entrano in vigore secondo la vigente legislazione regionale o nazionale in materia.